



Comunicato Ufficiale
N. 25

Del
04 settembre 2026

Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 settembre 2026

Pubblicato in Milano il 4 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Ezio Simonelli

" " " **N. 9**

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

Gare del 1-2-3 settembre 2026 – Sedicesimi di finale

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

Cagliari-Hellas Verona 1-2
Palermo-Mantova 5-2
Parma-Cremonese 0-2
Sassuolo-Frosinone 5-4 (d.t.r.)
Torino-Monza 0-1
Udinese-Venezia 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

25/51



a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei sedicesimi di finale i sostenitori delle Società **Cagliari, Palermo, Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **UDINESE** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di tre minuti dell'inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **PALERMO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. **TORINO** per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ILIE Rares Andrei (Mantova)

TURATI Stefano (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ADOPO Ndary Michel (Cagliari)

AKPOGUMA Kevin John Ufuoma (Frosinone)

BERTOLA Nicolò (Udinese)

CINQUEGRANO Simone (Sassuolo)

FOLORUNSHO IJIEMUAN Michael (Monza)

KORAČ Seid (Hellas Verona)

KULENOVIĆ Sandro (Torino)

LIČINA Adin (Cremonese)

MASINI Patrizio (Frosinone)

RUOCCO Francesco (Mantova)

VALENTI Lautaro Rodrigo (Parma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

GABRIELLONI Alessandro (Palermo)

IANNONI Edoardo (Hellas Verona)

c) ALLENATORI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

ALVINI Massimiliano (Frosinone)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LCA delle società.

Il Giudice Sportivo: *prof. avv. Alessandro Zampone*

""